

Sentenza del 17/02/2015 n. 3954 - Comm. Trib. Prov. Napoli Sezione/Collegio 11

Intitolazione:

Accertamento imposte - notificazioni - invalidità della notificazione a mezzo posta se l'avviso di ricevimento reca una firma non intellegibile - esclusione.

Massima:

L'avviso di ricevimento, nella notificazione a mezzo posta, è valido se vi è stato un accertamento da parte dell'ufficiale postale da cui emerge il collegamento tra la persona che riceve l'atto ed il contribuente destinatario dello stesso.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo:

RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso alla Commissione Tributaria parte ricorrente impugna l'atto in epigrafe, deducendone la nullità per insussistenza della pretesa tributaria e vizi procedimentali. Si è costituito l'ufficio concludendo per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono,_. Nel merito, secondo il più

generale principio espresso dalla Suprema Corte, s'osserva come la Tarsu continui ad applicarsi anche per l'anno in questione ([art. 14 Dlgs 23/2011](#)), con mera possibilità di passaggio al tributo Tia. Sul piano procedimentale, questa Sezione ha osservato che, anche dopo la citata modifica normativa, va ribadito il principio di diritto per cui la cartella esattoriale può essere notificata, ex [art. 26 del D.P.R. n. 602/1973](#), anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire la mittente; ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintellegibile, l'atto è pur sempre valido, poichè la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'[art. 2700 c.c.](#), ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr., da ultimo, Cass sent. n. 1091 del 17 gennaio 2013). Del pari non rilevano le ulteriori censure formali-procedimentali, trattandosi di elementi che non incidono sulla validità/efficacia dell'atto ed in ogni caso configurante vizio meramente formale e non invalidante in ragione della correttezza contenutistica dell'atto impugnato e del suo carattere vincolato (arg. ex [art. 21 octies L. 241/1990](#) in tema di quotazione dei vizi formali). Del resto s'osserva che la cartella di pagamento non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'avviso bonario, atteso che trattasi di contribuente Tarsu anche per annualità precedenti in relazione al medesimo immobile ed in assenza di rettifica per categoria o superficie ([art. 72 D Lgs 507/93](#)); né rileva, per genericità di argomenti ed inconferenza al caso di specie, la lamentata violazione del diritto di difesa.

Il ricorso va dunque rigettato. Sussistono motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Napoli 14 1.2015